

IANUS

Diritto e Finanza



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

Rivista di studi giuridici

<https://www.rivistaianus.it>



ISSN: 1974-9805

n. 28 - dicembre 2023

LA RILETTURA DEI
PARADIGMI GIURIDICI TRADIZIONALI
ALLA LUCE DELL'OGGETTIVO
DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE

PRESENTAZIONE

Il presente fascicolo di *Ianus*, coordinato dalla cattedra di diritto dell'Unione europea, ha carattere monografico ed intende analizzare aspetti diversi del tema della sostenibilità ambientale alla luce delle sempre più urgenti emergenze ambientali, come, in particolare, quella del cambiamento climatico. Il concetto di sviluppo sostenibile, formulato alla fine del secolo scorso, è stato inserito in paradigmi giuridici, sia statali che sovranazionali, in cui l'ambiente e le risorse naturali sono considerate come parte del patrimonio di una qualche persona giuridica, sia essa privata che pubblica. Di conseguenza, la tutela dell'ambiente e delle risorse naturali era, ed è ancora, garantita attraverso i tradizionali strumenti di diritto che si fondano sul rapporto bilaterale fra offensore ed offeso in cui quest'ultimo è il solo ad avere diritto di azione per contestare il danno subito. Anche il successivo riconoscimento, nell'ambito dell'ordinamento giuridico internazionale, di beni di interesse comune non è stato accompagnato da idonei strumenti istituzionali e procedurali che consentano la difesa del bene e dell'interesse collettivo nei confronti di qualsiasi soggetto che abbia leso tali beni ed interessi.

Come evidenzia Kathryn Gwiazdon nel suo saggio fortemente critico e provocatorio, gli stessi Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, adottati dalle Nazioni Unite nel 2015, che dovrebbero costituire la declinazione più ampia del concetto di sviluppo sostenibile, hanno dimostrato di essere difficilmente attuabili sin dalla loro origine per ragioni di natura storica, politica e giuridica. Tale difficoltà è apparsa evidente proprio in ragione del fatto che sia gli ordinamenti giuridici nazionali che quello internazionale hanno dimostrato di non possedere adeguati apparati di *governance* per garantire l'attuazione di un obiettivo come quello della sostenibilità ambientale delle attività e della stessa esistenza umana nei confronti dell'ecosistema del Pianeta. Infatti, mentre gli SDG si esprimono in termini di universalità e solidarietà, gli apparati giuridici statali, sovranazionali ed internazionale continuano a fondare le loro norme procedurali ed operative sulla ripartizione tra soggetti titolari di interessi contrapposti.

Questo carattere di universalità e solidarietà del concetto di sviluppo sostenibile richiede un mutamento profondo degli schemi politici, giuridici ed economici che gli Stati e gli organismi internazionali utilizzano. Come sottolinea Cristiane Derani, il tentativo di globalizzazione economica e sociale, che ha avuto inizio circa trent'anni fa, ha prodotto effetti devastanti nelle economie e nell'esistenza degli individui per l'assenza di strutture concettuali e pratiche adeguate. L'esempio legato alla produzione alimentare che si è concentrata in specifiche aree del Pianeta ha dimostrato come la rete di relazioni commerciali si è estesa ben oltre i confini di singoli Stati. Tuttavia, eventi quali la crescente urbanizzazione, la diminuzione del suolo fertile ed il cambiamento climatico stanno annullando l'apparentemente vantaggiosa convenienza degli

scambi commerciali perché sono causa di un uso intensivo degli ecosistemi e risultano inefficienti in termini di fabbisogno energetico.

La necessità di tutelare l'ambiente di fronte a minacce sempre crescenti spinge anche a far uso di strumenti innovativi quali quelli offerti dall'applicazione dell'intelligenza artificiale. Come sostiene Costanza Di Francesco Maesa, l'uso di questa nuova tecnologia, per esempio al fine della conservazione degli ecosistemi forestali che rappresentano uno degli habitat più importanti per la salvaguardia della biodiversità e per la mitigazione dei cambiamenti climatici, se da un lato si dimostra particolarmente efficiente, dall'altro solleva questioni di natura giuridica sia nell'ambito degli ordinamenti statali e sovranazionali che in quello internazionale. Problemi di rispetto della privacy e della libertà di esercizio della proprietà privata dei proprietari delle terre in cui le foreste sono dislocate si affiancano alle minacce per la sicurezza nazionale degli Stati che vedrebbero i dati sensibili, relativi al loro territorio, gestiti dagli amministratori dei sistemi di intelligenza artificiale.

Sebbene alcuni ordinamenti giuridici, come quello dell'Unione europea, tentino di individuare soluzioni che coinvolgano un numero sempre più ampio di attori responsabili per la tutela dell'ambiente e la lotta ai cambiamenti climatici, appare complesso raggiungere tali obiettivi attraverso i paradigmi politico-giuridici attualmente esistenti. Il saggio di Celeste Pesce descrive l'ambizioso obiettivo dell'Unione europea di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050 che si aggiunge all'impegno di ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra di almeno il 55% entro il 2030. Sebbene sia riconosciuta l'obbligatorietà di tale obiettivo per le autorità, nazionali ed europee, interessate, esso costituisce soprattutto un fine politico che, nel quadro delle riforme legislative attuative del Green Deal europeo, persegue l'intento di legare gli obiettivi climatici e la rivoluzione verde in termini di imprescindibilità e di funzionalità reciproca. Nel saggio di Emanuela Orlando, l'esame della proposta di Direttiva relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità evidenzia come tale strumento normativo miri all'effettiva responsabilizzazione delle imprese transnazionali e al contenimento degli impatti climatici e ambientali associati alle catene del valore. Ciò rappresenta un primo tentativo di "partecipazione" dei privati alla realizzazione della transizione ecologica nell'Unione europea.

La responsabilizzazione di soggetti diversi quali gli individui, le persone giuridiche e in ultimo gli Stati e gli organismi internazionali per la realizzazione di uno sviluppo sostenibile che contribuisca alla conservazione dell'ambiente e delle sue risorse è sostenuta anche nel saggio di Klaus Bosselmann, il quale assume come presupposto che ogni essere umano appartiene alla comunità "vivente" del nostro Pianeta. Nell'ambito dell'ordinamento giuridico internazionale, lo Stato sovrano, in nome e per conto dei propri cittadini, dovrebbe quindi assumersi le responsabilità di "amministratore fiduciario" della Terra sia a livello nazionale che internazionale. Tale responsabilità

riguarderebbe anche la tutela dei così detti beni comuni globali come le regioni polari, gli oceani, l'atmosfera e lo spazio extra-atmosferico prescindendo dal tradizionale obiettivo degli Stati di salvaguardare esclusivamente i propri interessi, spesso egoistici e conflittuali. Il concetto di amministrazione fiduciaria della Terra richiede però il passaggio, all'interno dell'ordinamento internazionale, da una governance centrata sullo Stato a una governance multi-partecipativa.

Nell'ottica della tutela dei beni di interesse comune, il saggio di Alessandro Pelizzon esamina alcune recenti teorie che ipotizzano il riconoscimento dello status della Natura come titolare di diritti e, di conseguenza, come persona giuridica. Invece di applicare alla Natura le tradizionali categorie di personalità giuridica formulate dalla dottrina occidentale nel corso degli ultimi due millenni, l'autore propone una concezione di giustizia ecologica, in cui l'attenzione etica si estende oltre i confini degli interessi umani e nella quale la categoria dell'"altro" viene rimossa dal mondo inanimato ed è piuttosto rappresentata come una partecipante interattiva in un dialogo normativo con l'intero cosmo. In questo senso, l'ambiente e qualsiasi elemento naturale costituirebbero un'entità complessiva la cui tutela ricadrebbe nell'interesse e nella responsabilità di ciascuna persona, sia essa privata o pubblica, alla quale sia attribuito, da parte degli ordinamenti statali, sovranazionali e internazionali, il potere di agire in giudizio per difendere i propri o gli altrui diritti.

Dall'insieme dei contributi emerge quindi come, a distanza di più di trent'anni dalla formulazione originaria del concetto di sviluppo sostenibile e dal suo inserimento all'interno di alcune fonti del diritto statale, sovranazionale ed internazionale, la sua effettiva attuazione richieda un adeguamento dei paradigmi giuridici preesistenti al fine di rispondere alla necessità sempre più pressante di garantire la conservazione dell'ecosistema del Pianeta nella sua complessità.

Oltre alla parte monografica, il fascicolo vede altri due contributi. Il primo è un saggio di Giovanni Bianco sulla concezione dello Stato in due importanti monografie di Costantino Mortati pubblicate durante il ventennio fascista: "L'ordinamento del governo nel nuovo diritto pubblico italiano" del 1931 e "La Costituzione in senso materiale" del 1940. Il secondo è una nota a sentenza di Rosario Caliulo che riguarda la richiesta, da parte di una società in crisi, del c.d. concordato preventivo in bianco. In questo caso l'autorità giudiziaria ha ritenuto non applicabile l'art. 89 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza che prevede la sospensione di una serie di obblighi prescritti dal codice civile.

Massimiliano Montini

Patrizia Vigni.